



REGOLAMENTO SULLA VERIFICAZIONE PERIODICA DEGLI STRUMENTI METRICI

Art.1 – Oggetto e definizioni

Il presente regolamento disciplina, in applicazione delle vigenti norme in materia, le modalità di effettuazione della verifica periodica degli strumenti metrici.

Agli effetti del presente regolamento, si intende:

- a) per verifica periodica, la procedura finalizzata ad accertare il mantenimento nel tempo dell'affidabilità metrologica degli strumenti di misura così come definita dall'art. 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 28 marzo 2000, n.182 e 10 dicembre 2001 art.1;
- b) per strumenti di misura, le misure di capacità, diverse da quelle di vetro, terracotta e simili, e gli strumenti per pesare o per misurare diversi dalle misure lineari, la cui utilizzazione riguarda la determinazione delle quantità e/o del prezzo nelle transazioni commerciali di cui al T.U. delle leggi metriche R.D. 23 agosto 1890, n. 7088, all'art.2, primo comma, del decreto legislativo 23 dicembre 1992, n.517, all'art.1 del D.M. n.182/00 e all'art. 1 D.M. 10 dicembre 2001;
- c) per utente metrico, colui che utilizza strumenti per pesare e/o per misurare:
 - per gli impieghi di cui all'art. 2, secondo comma, del D.Lgs n. 517/92;
 - per le utilizzazioni di cui all'art. 1 del D.M. n. 182/200 e all'art. 1 del D.M. 10 dicembre 2001;
- d) per elenco degli utenti metrici, l'insieme delle informazioni relative alle generalità e al luogo di esercizio dell'attività degli utilizzatori degli strumenti di misura, nonché gli estremi di identificazione degli strumenti e le scadenze della relativa verifica di cui all'elenco formato dall'ufficio metrico ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 182/00.

Art. 2 – Periodicità

Gli strumenti di misura devono essere sottoposti alla verifica:

- a) entro 60 giorni dalla loro prima utilizzazione;
- b) a seguito di riparazioni ed altri interventi che comportino la rimozione dei sigilli metrici, nonché in ottemperanza ad ordini di aggiustamento e/o presentazione emessi dal competente ufficio della Camera di Commercio;
- c) secondo la seguente periodicità che decorre, per ogni strumento, dalla data dell'ultima verifica effettuata sullo stesso;
 - 2 anni per complessi di misura per carburanti, fissi e su autobotte, per misuratori massicci di gas metano e per convertitori di volume di gas;
 - 3 anni per strumenti per pesare a funzionamento automatico/non automatico, elettronici o meccanici;
 - 4 anni per misuratori di liquidi diversi dai carburanti e dall'acqua, fissi e non fissi, e per strumenti per la misura di lunghezze, compresi i misuratori di livello dei serbatoi;
 - 5 anni per masse campione, misure di capacità, comprese quelle montate su autocisterna;

I suddetti periodi si adegueranno secondo le modifiche disposte con Decreti Ministeriali successivi.



Art. 3 – Procedure

La verifica degli strumenti metrici può essere effettuata o presso i locali dell'ufficio metrico della Camera di Commercio (sito in Enna Piazza Garibaldi, 1) nei giorni e negli orari di apertura, o presso il luogo di utilizzazione degli strumenti stessi.

Successivamente gli strumenti dovranno essere presentati alla verifica entro il mese successivo alla data di scadenza contrassegnata da un adesivo verde apposto su ogni strumento che attesta l'esito positivo dell'avvenuta verifica e la scadenza della stessa.

I diritti metrici per la verifica periodica previsti dalla legislazione vigente vanno versati sul c/c postale n. 13204953 intestato alla Camera di Commercio di Enna.

L'assolvere agli obblighi della verifica periodica è esclusiva incombenza dell'Utente, che su richiesta dell'Ispettore Metrico, responsabile dell'operazione, deve mettere a disposizione le misure campione e il personale necessario per lo svolgimento delle operazioni ed è responsabile della conservazione del contrassegno verde.

Art. 4 – Casi particolari

La verifica degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico verificati e marcati □ dal fabbricante, che opera secondo il sistema di garanzia della qualità della produzione, può essere eseguita per la prima volta nello stabilimento o sul luogo di utilizzazione da parte del fabbricante stesso ai sensi del d.lgs. n. 517/92.

La verifica degli strumenti di tipo fisso, per i quali il fabbricante ha ottenuto la concessione di conformità metrologica, può essere eseguita per la prima volta sul luogo di utilizzazione anche dal fabbricante stesso.

La verifica degli strumenti può essere effettuata da laboratori riconosciuti, abilitati ad operarla ai sensi del decreto del Ministero delle attività produttive 10 dicembre 2001 (G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002).

Il fabbricante o il laboratorio che si avvalga delle disposizioni di cui ai precedenti commi, dovrà comunicare all'ufficio metrico competente l'avvenuta verifica degli strumenti, il luogo di funzionamento, gli estremi di identificazione degli stessi, nonché le generalità e l'attività dell'utente metrico, entro la prima decade del mese successivo all'esecuzione della verifica, ai fini della sorveglianza e dell'aggiornamento dell'elenco degli utenti metrici.

Art. 5 – Esito negativo

Gli strumenti metrici che in sede di verifica risultano fuori dal campo degli errori massimi ammissibili prescritti dalla normativa vigente o che presentano errori tali da pregiudicarne l'affidabilità metrologica, non saranno ritenuti idonei e per essi, l'ufficio metrico emetterà un ordine di aggiustamento con il quale dichiara, altresì, l'esito negativo della verifica.

L'esito negativo della verifica è, inoltre, attestato con l'ordine di presentazione, qualora l'utente non sia dotato di strumenti aventi le caratteristiche metrologiche previste dalla legge per l'esercizio dell'attività o qualora la verifica sia risultata impossibile per motivi non imputabili all'ufficio.

Avverso tali provvedimenti è ammesso, entro 30 giorni dalla loro notifica, ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Enna.



Art. 6 – Elenco degli utenti metrici

La Camera di Commercio forma e aggiorna l'elenco degli utenti metrici sulla base dei dati del registro delle imprese, nonché sulla base dei dati forniti dai comuni e da altre amministrazioni pubbliche per gli utenti metrici non soggetti all'obbligo di iscrizione in detto registro.

L'elenco può essere consultato dalla pubblica amministrazione, da altre autorità e dagli utenti metrici. Il diritto di segreteria dovuto alla Camera di Commercio per il rilascio dell'elenco in questione è di Euro 10,00 + Euro 0,10 per ogni nominativo.

Art.7 – Vigilanza e Sanzioni

La vigilanza presso l'utenza sulla corretta applicazione delle norme del D.M. n.182/00 viene esercitata, dagli Ispettori Metrici ad intervalli casuali e senza preavviso, l'utente metrico deve mettere a disposizione il personale necessario per lo svolgimento delle operazioni. Gli Ispettori Metrici pianificano periodicamente l'attività di vigilanza da effettuare, verificando, anche, l'assolvimento da parte degli utenti metrici degli obblighi disposti dall'art. 7 del D.M. 182/2000. L'eventuale mancato adempimento dell'obbligo di verifica periodica accertato dagli Ispettori Metrici, a seguito delle operazioni di vigilanza presso l'utenza, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 31 del T.U. delle leggi metriche R.D. 23/08/1890 n. 7088 e L.14/02/1951 n. 73 e successive modifiche.

Il presente regolamento entrerà in vigore il 15 giorno successivo alla sua pubblicazione nell'albo camerale.